



Atto del Presidente n. **18**

del 06/02/2024

Classificazione: 16-02 2024/7

---

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'- DELTA DEL PO, LA PROVINCIA DI FERRARA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ E SUOI ASPETTI OPERATIVI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO VIGENTI E VIGILANZA ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA.

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto (omissis)"

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci";

#### PREMESSO CHE:

- l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, nell'ambito territoriale di sua competenza, attraverso il proprio personale di vigilanza, svolge funzioni in materia di controllo faunistico, ittico, venatorio ed ambientale;
- lo stesso Ente di Gestione dispone di un numero limitato di addetti alla vigilanza in grado di assicurare un servizio efficace e continuativo nell'intero territorio di competenza;
- che le Province, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 13/2015, attraverso la Polizia provinciale, svolgono funzioni in materia di vigilanza e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica nell'intero ambito territoriale provinciale competente;
- che per il tramite della presente convenzione l'Ente di Gestione, la Provincia di Ravenna e la Provincia di Ferrara intendono disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

#### PREMESSO INOLTRE:

- che l'art. 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "Legge quadro sulle aree protette" recita: "Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità

al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.”;

- che la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ed in particolare l’art. 19, come modificato dall’art. 1, comma 447 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022, prevede che le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto e che qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura; tael articolo prevede inoltre che “I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri”;
- che l’art. 45, comma 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 recante “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000” recita: “Nel territorio delle Riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole dell'INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dagli Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.”;
- che la legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” conferma, con l’art. 40, l’attribuzione alle Province dell’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e conferma, con l’art. 18, comma 1, lettera a), agli Enti Gestori per i parchi e Biodiversità la gestione delle riserve naturali;

- che il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, è stato approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

DATO ATTO:

- che la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 recante: “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano” ha previsto l’istituzione dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;
- sul territorio di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po, insiste il Parco Regionale del Po dell’Emilia-Romagna istituito con L.R. 27/1988;

RICHIAMATO il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”, adottato ai sensi dell’art. 19 ter della L. n. 157/92, che, tra le altre cose, ribadisce al paragrafo 2.9 quanto previsto dall’art. 22 comma 6 della L. n. 394/1991 e cioè che per quanto riguarda le aree protette regionali eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco o in conformità alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco e attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;

RICHIAMATA inoltre la Legge Regionale n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, come da ultimo modificata con L.R. n. 01/2016, ed in particolare l’art. 16 a norma del quale: “la Regione provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali”; ed ancora “i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all’art. 19 della legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna”; e inoltre “nei Parchi e nelle Riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione dell’area protetta, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6”;

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,

CONSIDERATO che con la convenzione di cui al presente atto :

- l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, la Provincia di Ravenna - Corpo di Polizia Locale e la Provincia di Ferrara - Corpo di Polizia Locale, disciplinano le modalità e la collaborazione di attività di interesse comune, quali il coordinamento dell’attività e suoi aspetti operativi relativi all’attuazione dei piani di controllo vigenti e vigilanza all’interno del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia- Romagna;
- le Parti si impegnano a collaborare per realizzare le attività previste dai diversi Piani di controllo vigenti all’interno dell’area protetta; la responsabilità dell’attuazione di detti Piani

di controllo è dell'Ente Parco, a cui spetta la competenza autorizzativa in merito all'applicazione entro il perimetro del Parco Regionale Delta del Po dell'Emilia-Romagna, che si avvale della collaborazione del Corpo di Polizia Locale provinciale competente, per il coordinamento dell'attività e suoi aspetti operativi;

- le Parti si impegnano a collaborare anche per eventuali altre attività connesse quali il monitoraggio e i censimenti faunistici su varie specie cacciabili e non cacciabili presenti entro il perimetro del Parco Regionale Delta del Po dell'Emilia-Romagna, da realizzarsi secondo programmi e calendari concordati con l'Ente di gestione stesso;
- le Parti collaboreranno affinché le attività si svolgano regolarmente dando immediata comunicazione, l'una all'altra, delle eventuali difficoltà o impedimenti che dovessero intervenire nello svolgimento delle stesse;

VISTO pertanto lo “SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO, LA PROVINCIA DI FERRARA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ E SUOI ASPETTI OPERATIVI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO VIGENTI E VIGILANZA ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA” (quale Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto) e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione al fine della successiva sottoscrizione;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 170 COMMA 1 E ART. 174 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE”
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2023 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 174, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE”
- l'Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione”.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori dalla Dott.ssa Lorenza Mazzotti, individuata quale responsabile del procedimento in base a quanto stabilito nell'obiettivo 434102 “Attività Polizia amministrativa)” - sub 5 “Coordinamento piani di controllo fauna selvatica” del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 – Esercizio 2024, approvato con il sopra richiamato atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

## DISPONE

1. DI APPROVARE, per tutto quanto sopra esposto e qui integralmente richiamato, l'allegato SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO, LA PROVINCIA DI FERRARA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ E SUOI ASPETTI OPERATIVI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO VIGENTI E VIGILANZA ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA”;
2. Di APPROVARE la validità della presente convenzione, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino alla data termine del 31/12/2026; la stessa potrà essere oggetto di modifica su iniziativa delle parti medesime o a seguito dell'entrata in vigore di atti normativi o regolamentari che disciplinino in modo diverso la materia oggetto della presente convenzione o i rapporti tra le parti;
3. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi alla firma della Convenzione e ad adottare tutti gli eventuali atti successivi per la realizzazione dello stesso;
4. DI TRASMETTERE il presente atto all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;
5. Di PROCEDERE agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

## DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di procedere alla successiva sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi e dare attuazione a quanto in essa previsto.

IL PRESIDENTE  
Michele de Pascale  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, D.L. n. 82/2005 e  
ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_